



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2023

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità	2
Art. 2 Oggetto	2
Art. 3 Definizioni	2
Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi	3

TITOLO II DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 Concessione in gestione degli Impianti sportivi	3
Art. 6 Rapporto concessorio - Contenuto delle convenzioni	4
Art. 7 Soggetti affidatari	4
Art. 8 Scelta dell'affidatario	4
Art. 9 Durata della concessione e obblighi del concessionario	5
Art. 10 Norme generali sulla manutenzione	6
Art. 11 Divieto di subconcessione	7
Art. 12 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi	7

**TITOLO III – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE AD USO
SCOLASTICO E SPORTIVO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO**

Art.13 Criteri per l'assegnazione degli spazi	7
Art. 14 Richiesta per l'assegnazione degli spazi	9
Art. 15 Utilizzo degli impianti per gare e manifestazioni non rientrante tra quelle di cui all'art. 13	9
Art. 16 Utilizzo degli spazi assegnati	9
Art. 17 Tariffe per l'utilizzo degli spazi	10
Art.18 Responsabilità e coperture assicurative	10
Art. 19 Revoca degli spazi assegnati	10

TITOLO IV° VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 20 Norme generali sulla vigilanza	11
Art. 21 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni	11

TITOLO V° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 Norme transitorie e finali	11
--	----

ALLEGATO A:

<u>Norme sulla manutenzione</u>	13
--	----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità
2. Il Comune favorisce l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
3. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.
4. L'uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio comunale volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per l'affidamento degli impianti s'intende:
 - a) per Comune, il Comune di Borgo San Lorenzo;
 - b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti;
 - c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
 - d) per attività scolastica, l'attività rivolta agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
 - e) per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo;
 - f) per datore di lavoro, il soggetto titolare del rapporto di lavoro negli impianti in concessione, che assume, salvo deleghe, la responsabilità per la sicurezza per la gestione dell'impianto. Il datore di lavoro dovrà avvalersi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. Lgs 81/2008 per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- g) per D.V.R. Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 e seguenti del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche;
- h) per piano di manutenzione, il documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale.

Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati mediante concessione a terzi.
2. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
3. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
4. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono adottate dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.
5. L'Amministrazione Comunale può determinare una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate. Le modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 Concessione in gestione degli Impianti sportivi.

1. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avviene con procedura ad evidenza pubblica, fatti salvi i casi in cui la legislazione vigente prevede altre modalità di affidamento.
2. L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo, con i relativi punteggi. La Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'impianto sportivo sarà composta da un numero minimo di tre membri, di cui un tecnico comunale per valutare quanto previsto successivamente all'art 8, lettera a) sulla qualità del progetto, relativamente al programma temporale di manutenzione ordinaria dell'impianto.
3. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale preveda nell'avviso pubblico, per la presenza di specifici impedimenti oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta. Qualora vi sia una pluralità di soggetti assegnatari, come nel caso di impianti polisportivi, tali soggetti dovranno redigere apposito accordo per l'intestazione delle utenze a uno di loro e per la ripartizione del rimborso delle relative spese.
4. Qualora non fosse possibile l'intestazione delle utenze al concessionario, lo stesso è tenuto a rimborsarle al comune con le tempistiche previste nell'avviso pubblico.
5. Il concessionario è tenuto a rispettare le norme previdenziali, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti delle figure professionali e dei vari operatori, compresi i volontari, di cui si avvale per la gestione dell'impianto,

Art.6 Rapporto concessorio - Contenuto delle convenzioni

1. I rapporti concessori sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione,
 - b) Durata della convenzione,
 - c) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti,
 - d) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo,
 - e) Gestione eventuale delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita e simili),
 - f) Applicazione e riscossione tariffe,
 - g) Piano di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto,
 - h) Disposizioni sulle figure professionali, operatori e volontari che operano all'interno della struttura,
 - i) Garanzie in ordine al corretto adempimento degli obblighi di gestione,
 - j) Copertura assicurativa per responsabilità civile del concessionario nei confronti dei terzi,
 - k) Pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate,
 - l) Erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza,
 - m) Forme di controllo da parte del Comune di Borgo San Lorenzo,
 - n) Responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi,
 - o) Verifica annuale sullo stato di attuazione degli impegni assunti ed eventuale applicazione della risoluzione della concessione in caso di gravi mancanze.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali ed alla natura dell'impianto in oggetto.

Art. 7 Soggetti affidatari

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi, è affidata in via preferenziale a:
 - società e associazioni sportive dilettantistiche,
 - enti di promozione sportiva e società loro affiliate,
 - discipline sportive associate,
 - federazioni sportive nazionali.

Ricorrendone i presupposti di legge, la concessione potrà essere affidata in via diretta a società in house.

Art. 8 Scelta dell'affidatario

1. La scelta dell'affidatario avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.
2. La gestione non potrà, comunque, essere affidata:
 - a. a coloro che nel biennio precedente hanno subito la risoluzione della concessione per le motivazioni di cui al successivo art. 21;
 - b. a coloro che al momento dell'emissione del bando presentano una situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente al canone di concessione, al rimborso di utenze anticipate dall'amministrazione ed al pagamento di locazioni di eventuali beni avuti in gestione.
3. L'avviso pubblico di selezione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi.

4. I criteri di valutazione dovranno riferirsi alla qualità del soggetto e del progetto di gestione, nonché alla proposta economica. La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO DI GESTIONE:

- Storicità del sodalizio sportivo, che ha contribuito nel tempo alla valorizzazione ed al potenziamento infrastrutturale dell'impianto sportivo, con riferimento anche alla valenza sociale delle attività svolte dal sodalizio medesimo.
- Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato.
- Esperienza gestionale in genere, nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare e la natura dilettantistica e volontaria del soggetto. L'esperienza gestionale potrà non essere riconosciuta - con giustificata motivazione - qualora siano emersi nel corso degli anni, in modo inequivocabile e documentato, aspetti negativi nella gestione degli impianti sportivi e nella conduzione in genere dell'attività sportiva.
- Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva.
- Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale, scientifico ed educativo degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale.
- Programma temporale per la manutenzione ordinaria relativamente alle attività riportate nell'allegato "A" del presente regolamento

b) PROPOSTA ECONOMICA:

- La proposta economica dovrà essere accompagnata da una relazione economico-gestionale, certificata, se richiesto nel bando, da una figura professionale iscritta all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dalla quale risultino da una parte i costi di gestione dell'impianto, compreso le spese di manutenzione ed il canone da corrispondere al comune, dall'altra le entrate ricavabili dalla gestione dell'impianto che assicurino un equilibrio finanziario alla gestione.

Art. 9 Durata della concessione e obblighi del concessionario

1. La durata ordinaria della concessione è quinquennale (5 anni), salvo quanto espressamente previsto dall'Avviso Pubblico. Potrà essere rinnovata con espresso provvedimento dell'Amministrazione per una sola volta, qualora sia previsto nell'avviso della procedura di affidamento.
2. Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere urgente ed improrogabile, preventivamente autorizzati e approvati dal Servizio Tecnico, la durata dell'affidamento potrà essere prorogata per un ulteriore periodo di tempo comunque di durata non superiore a quelle prevista originariamente nel bando. Tale facoltà di proroga dovrà comunque essere prevista fin dall'inizio nell'avviso della procedura di affidamento.

3. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, di dotarsi delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle varie attività, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli eventuali assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato **A** al presente regolamento.
4. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, adottato dal Comune, rimanendo comunque la facoltà di introdurre, a suo carico, formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto.
5. Al concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
 - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;
 - e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
 - f) l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

Art. 10 Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato **A** al presente regolamento (norme sulla manutenzione);
3. Compete al concessionario la manutenzione delle aree esterne, comprese quelle a verde, con esclusione delle potature degli alberi ad alto fusto che sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
4. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Borgo San Lorenzo.
5. Qualora il concessionario, in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati con apposito atto dal Servizio

Tecnico competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.

6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
7. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico.

Art. 11 Divieto di sub concessione

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.
2. E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione. Tale facoltà può essere esercitata anche per alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, e simili, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
4. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale che potrà chiedere un compenso nel caso in cui l'utilizzo abbia finalità economiche.

Art. 12 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali da parte di terzi è dovuto, al concessionario il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, in accordo col concessionario e tenendo presente quanto previsto nella proposta economica di cui all'art.8.
2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.

TITOLO III – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE AD USO SCOLASTICO E SPORTIVO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Art. 13 Criteri per l'assegnazione degli spazi.

1. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi nelle seguenti palestre ad uso scolastico e sportivo:
 - Palazzetto dello Sport "G. Cipriani",
 - Palestra "Pala Collina" scuola media in Via Don Minzoni,
 - Palestra scuole elementari in Via Leonardo Da Vinci,
 - Palestra della scuola primaria di Ronta "A. Cinti"
 - Palestre costruite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, aventi la stessa tipologia ad uso scolastico e sportivo.deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel comune di Borgo San Lorenzo.
3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
 - Società o Associazioni che svolgono attività agonistica;
 - Società o Associazioni che presentano il maggior numero di tesserati;
 - Società o Associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
4. Per le assegnazioni delle fasce orarie si dovrà tener conto dell'età degli atleti praticanti; le società che svolgono attività giovanili, così come definite dalle rispettive federazioni, avranno precedenza sulle altre, ma dovranno utilizzare per intero lo spazio disponibile pomeridiano. Le squadre formate prevalentemente da atleti adulti inizieranno le loro attività dalle ore 20:00, salvo disponibilità residue di altri spazi.
5. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
6. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi, le società dovranno farne richiesta entro il 15 giugno di ogni anno al gestore e per conoscenza all'ufficio sport del comune. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante.
7. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.
8. Il concessionario, in accordo con l'amministrazione comunale, programma l'uso degli spazi entro il 30 giugno di ogni anno; eventuali reclami dovranno essere presentati al gestore entro il 15 luglio, il quale provvederà ad esaminarli e stilare l'orario definitivo entro il 31 luglio.

9. Entro il 15 giugno dovrà essere fatta anche richiesta di eventuali spazi per l'orario provvisorio relativo agli allenamenti per la preparazione pre-campionato, che normalmente possono iniziare anche negli ultimi giorni di agosto.
10. L'assegnazione degli impianti avrà durata dal 1° settembre al 10 giugno dell'anno successivo, salvo accordi diversi.
11. Rimane ferma la possibilità da parte dell'assegnatario di rinunciare anche parzialmente agli spazi assegnati secondo la programmazione prevista nel presente articolo.
12. L'Amministrazione Comunale, eccezionalmente, si riserva la facoltà di utilizzare durante l'anno gli impianti, per iniziative importanti, programmate con largo anticipo, previo accordo col concessionario e compatibilmente coi calendari delle attività agonistiche nazionali e regionali.

Art. 14 Richiesta per l'assegnazione degli spazi

1. Ogni associazione, gruppo o società sportiva nella richiesta per l'assegnazione degli spazi dovrà precisare:
 - a) Il numero presunto di atleti partecipanti ai C.A.S. (Centri avviamento allo Sport) ed il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati
 - b) La fascia d'età delle singole squadre, alle quali sarà garantito sia lo spazio orario per le partite ed almeno un allenamento settimanale della durata di 1 ora e mezza. Potrà essere assegnato anche un altro spazio per il secondo allenamento settimanale, ma non verrà concesso un terzo allenamento prima che, a chiunque ne abbia fatto richiesta, sia stato concesso il secondo.
 - c) Di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento, ed in caso di assegnazione di spazi, di accettarle integralmente.

Art. 15 Utilizzo degli impianti per gare e manifestazioni non rientranti tra quelle di cui all'art. 13

1. Le associazioni, gruppi e società sportive potranno utilizzare gli impianti per le loro manifestazioni non rientranti tra quelle di cui all'art.13 facendo richiesta con largo anticipo al concessionario e compatibilmente con le normali attività svolte nella struttura. Il concessionario potrà assegnare spazi palestra anche per utilizzazioni provvisorie, in caso di rinuncia da parte di gruppi assegnatari oppure nei periodi di sosta delle attività. Per gare e manifestazioni l'uso degli impianti sarà garantito anche nei giorni festivi.

ART. 16 Utilizzo degli spazi assegnati

1. Lo spazio assegnato può essere utilizzato solo per la pratica sportiva in cui si identifica l'associazione, gruppo o società sportiva richiedente, nell'ottica di ottimizzare la capacità ricettiva degli impianti.
2. Nelle palestre sono proibite pratiche sportive le quali, per le loro peculiari caratteristiche, possono arrecare danno alle attrezzature e all'immobile. Tuttavia esse possono essere consentite qualora siano disposti appositi provvedimenti tesi ad evitare i possibili danni. Nelle palestre è obbligatorio l'uso delle scarpe da ginnastica.

ART. 17 Tariffe per l'utilizzo gli spazi

1. Ogni associazione, gruppo o società sportiva è tenuta a partecipare alle spese di mantenimento degli impianti mediante la corresponsione di una tariffa oraria, stabilita, così come previsto all'art. 12, dall'Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario, onnicomprensiva (costo palestra, pulizie e custodia). Tale tariffa potrà essere aggiornata con delibera di Giunta Comunale in base all'andamento dei costi. La tariffa di cui sopra dovrà essere versata al concessionario in soluzioni mensili, entro 10 giorni dall'emissione del documento fiscale. L'assegnazione degli impianti avverrà a favore delle associazioni, gruppi o società sportive in regola con i pagamenti. Il mancato utilizzo della struttura assegnata comporta comunque il pagamento dell'intera tariffa oraria prevista.
2. Le attuali tariffe per l'utilizzo degli spazi sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 28/07/2022.

ART.18 Responsabilità e coperture assicurative

1. Condizione fondamentale per utilizzare gli impianti è la completa copertura assicurativa per tutti coloro che li usano, atleti, allenatori e istruttori, nonché soggetti terzi presenti nell'impianto. In caso di infortunio l'Amministrazione Comunale ed il concessionario dell'impianto si sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità che è assunta in pieno dal responsabile delle società sportive, delle associazioni o dei gruppi. Gli atleti devono altresì essere in regola con la normativa prevista dalle federazioni e/o enti di promozione sportiva di appartenenza.
2. Le associazioni, gruppi o società sportive potranno utilizzare le attrezzature disponibili nelle strutture. Le chiavi di accesso alle palestre saranno in possesso solo della persona incaricata dal concessionario che è responsabile di quanto avviene, in orario extrascolastico, all'interno della struttura (palestra, tribune, ingresso, servizi igienici per il pubblico, corridoio d'accesso alla zona atleti e spogliatoi). Ogni soggetto assegnatario è responsabile nei confronti del concessionario dei danni provocati alle strutture durante le ore concesse dei quali dovrà rispondere tramite apposita polizza assicurativa.
3. Eventuali problemi o anomalie dovranno essere prontamente segnalati da parte dell'assegnatario al concessionario all'inizio delle ore di attività.
4. Il Concessionario è tenuto a richiedere all'assegnatario il rispetto di quanto previsto al presente articolo

ART.19 Revoca degli spazi assegnati

1. L'assegnazione dello spazio potrà essere revocata dal concessionario, in accordo con l'Amministrazione Comunale, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a. reiterato mancato utilizzo degli spazi assegnati, o utilizzo difforme rispetto a quanto dichiarato nella richiesta iniziale,
 - b. gravi atti di danneggiamento alle strutture ed alle attrezzature,
 - c. non rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento,
 - d. mancato pagamento della tariffa nelle modalità stabilite all'art. 17 del presente regolamento

TITOLO IV° – VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 20 Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario è tenuto, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto,
 - b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Borgo San Lorenzo, attraverso il servizio sport ed il servizio tecnico per quanto di rispettiva competenza, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi da parte del concessionario.
3. L'Amministrazione Comunale effettuerà periodicamente il controllo sull'effettivo utilizzo delle palestre da parte degli assegnatari, vigilando sul rispetto di quanto dichiarato nella richiesta di assegnazione e sul rispetto degli impegni assunti in base al presente regolamento.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari della gestione.

Art. 21 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo, dopo diffida ad adempire in un termine massimo di 15 giorni, dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
 - a. i pagamenti delle utenze (rimborsi o canoni) sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
 - b. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c. la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, alla conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - d. i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
2. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione saranno esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.
3. Il Comune di Borgo San Lorenzo, attraverso il Servizio competente, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, per:
 - a. sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b. sopravvenuti motivi di interesse pubblico
 - c. nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Tutte le disposizioni precedenti, compreso il Regolamento comunale per la concessione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 125 del 28.12.2006, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.
3. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite,
4. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario con apposita deliberazione dell'Amministrazione da adottarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative a livello nazionale o regionale in vigore.

ALLEGATO A

NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dal Servizio Tecnico ed allegato al bando di gara.

Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal Concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative:

Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, che potrà riguardare a titolo esemplificativo:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc ;
- manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell'Amministrazione comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni all'Ufficio Ambiente. Nell'ambito della manutenzione ordinaria delle alberature è altresì esclusa la valutazione di stabilità secondo il sistema V.T.A (Visual Tree Assessment) che rimane a carico dell'Amministrazione comunale;
- vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
- manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- manutenzione degli impianti di condizionamento;

- manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
- verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- oneri connessi all'intestazione del certificato di prevenzione incendi, laddove presente, quali pagamento della tariffa e documentazione tecnica necessaria per il rinnovo;
- oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni;
- oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario .

E' fatto obbligo al Concessionario di presentare al Servizio Tecnico entro il mese di settembre di ciascun anno, la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e l'aggiornamento del Piano di Manutenzione con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza nel medesimo